

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Commissariato dell'Emigrazione

ATTI UFFICIALI

*Regi Decreti in data 19 ottobre e 30 novembre 1913, con i quali, agli effetti della competenza territoriale di cui all'art. 7 della legge 2 agosto 1913, n. 1075, è stata fissata la circoscrizione degli Ispettori dell'Emigrazione e delle Commissioni arbitrali nelle città porti d'imbarco degli emigranti.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 5 e 7 della legge 2 agosto 1913, n. 1075, sulla tutela giuridica degli emigranti;

Sentito il Consiglio dell'Emigrazione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri di concerto con quello di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La circoscrizione degli Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco di Genova, Napoli, Palermo e Messina, agli effetti della competenza territoriale di cui all'art. 7 della legge 2 agosto 1913, n. 1075, è determinata come segue:

All'Ispettore dell'emigrazione in *Genova* è assegnata la circoscrizione che comprende le provincie del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, della Liguria, della Toscana, dell'Emilia e della Sardegna.

All'Ispettore dell'emigrazione in *Napoli* è assegnata la circoscrizione che comprende le provincie delle Marche, dell'Umbria, degli Abruzzi, del Molise, del Lazio, della Campania, delle Puglie e della Basilicata.

All'Ispettore dell'emigrazione in *Palermo* è assegnata la circoscrizione che comprende le provincie della Sicilia, escluse quelle di Messina, Catania e Siracusa.

All'Ispettore dell'emigrazione in *Messina* è assegnata la circoscrizione che comprende le provincie di Messina, Catania e Siracusa e quelle della Calabria.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

A. DI SAN GIULIANO

C. FINOCCHIARO-APRILE.

Registrato alla Corte dei Conti  
addì 12 novembre 1913  
Registro 150, Atti ammin., F. 253.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 5 e 7 della legge 2 agosto 1913, n. 1075, sulla tutela giuridica degli emigranti;

Sentito il Consiglio dell'Emigrazione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri di concerto con quello di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La circoscrizione delle Commissioni arbitrali per l'emigrazione con sede nelle città porti d'imbarco degli emigranti, agli effetti della competenza territoriale di cui all'art. 7 della legge 2 agosto 1913, numero 1075, è determinata come segue:

Alla Commissione arbitrale per l'emigrazione in *Genova* è assegnata la circoscrizione che comprende le provincie del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, della Liguria, della Toscana, dell'Emilia e della Sardegna.

Alla Commissione arbitrale per l'emigrazione in *Napoli* è assegnata la circoscrizione che comprende le provincie delle Marche, dell'Umbria, degli Abruzzi, del Molise, del Lazio, della Campania, delle Puglie e della Basilicata.

Alla Commissione arbitrale per l'emigrazione in *Palermo*, è assegnata la circoscrizione che comprende le provincie della Sicilia, escluse quelle di Messina, Catania e Siracusa.

Alla Commissione arbitrale per l'emigrazione in *Messina* è assegnata la circoscrizione che comprende le provincie di Messina, Catania, Siracusa e quelle della Calabria.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

A. DI SAN GIULIANO

C. FINOCCHIARO-APRILE.

Registrato alla Corte dei Conti

addì 29 gennaio 1914

Reg. 155, Atti ammin., F. 253.

**R. Decreto n. 109 in data 5 febbraio 1914, col quale viene approvato il regolamento che stabilisce le indennità dovute agli emigranti respinti dai porti d'imbarco.** <sup>(1)</sup>

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 13 e 32 della legge 31 gennaio 1904, n. 23, sulla emigrazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli Affari Esteri, di concerto coi Ministri dell'Interno, delle Finanze, del Tesoro, di Grazia e Giustizia, della Guerra, della Marina, dell'Agricoltura, Industria e Commercio e delle Poste e dei Telegrafi;

---

(1) V. Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1914, n. 54.

*Abbiamo decretato e decretiamo:*

Articolo unico.

È approvato il presente regolamento che stabilisce le indennità dovute agli emigranti nei casi in cui vengano respinti dal porto d'imbarco.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Art. 1.

Tutti gli emigranti respinti dai porti d'imbarco i quali sono stati forniti di biglietto d'imbarco nel Comune di origine o in altro Comune che non sia quello della città del porto d'imbarco — salva la facoltà di presentare ricorso alla Commissione Arbitrale di emigrazione per la liquidazione dei danni da loro sofferti — hanno diritto di ripetere dal vettore che ha loro venduto il biglietto d'imbarco, sia direttamente sia per il tramite di un suo rappresentante:

1° il rimborso di ogni e qualsiasi spesa da loro fatta per il trasporto delle loro persone e dei loro bagagli dal Comune di provenienza fino al porto d'imbarco;

2° la somma necessaria per il trasporto delle loro persone e del loro bagaglio dal porto di imbarco al Comune di provenienza.

Art. 2.

Avranno diritto alle stesse indennità stabilite ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente anche quegli emigranti i quali hanno ricevuto il biglietto d'imbarco nel Comune della città del porto d'imbarco quando, a giudizio dell'ispettore, essi hanno lasciato il loro Comune di origine o di ultima residenza senza biglietto d'imbarco, dietro invito, consiglio e istigazione del vettore o del suo rappresentante.

Art. 3.

Nel caso che l'emigrante respinto non possa, per fatto indipendente dalla propria volontà, partire per il Comune di origine nello stesso giorno in cui è stato respinto all'imbarco, il vettore sarà tenuto a fornirgli vitto ed alloggio fino al momento in cui potrà effettuarsi il viaggio di ritorno.

## Art. 4.

Le indennità stabilite negli articoli precedenti sono dovute anche agli emigranti i quali, forniti di biglietti d'imbarco nel Comune di provenienza, non possano partire per il fatto dell'avvenuta reiezione di un altro emigrante in conseguenza di disposizioni legislative che regolano la materia.

## Art. 5.

Nel caso che l'emigrante respinto non voglia far ritorno nel Comune di provenienza, tale circostanza dovrà risultare da verbale redatto dall'ispettore dell'emigrazione e l'emigrante respinto avrà sempre diritto a liquidare il rimborso indicato al n. 1 dell'articolo primo.

## Art. 6.

La liquidazione di tutte le indennità menzionate negli articoli precedenti verrà fatta dal R. ispettore nel porto d'imbarco. L'ispettore rilascerà al vettore ricevuta delle somme da questi versate all'emigrante respinto, affinchè la Commissione arbitrale di emigrazione possa tenerne conto nella liquidazione dei danni sofferti dallo stesso emigrante.

## Art. 7.

Nessuna indennità è dovuta all'emigrante che venga respinto all'imbarco per una causa sopravvenuta — a giudizio dell'ispettore d'emigrazione del porto — dopo la consegna del biglietto d'imbarco da parte del vettore o di un suo rappresentante. In tali casi l'ispettore d'emigrazione del porto è autorizzato a chiedere il parere della Commissione di visita definitiva.

## Art. 8.

Il vettore di emigranti il quale presenta alla Commissione di visita definitiva un emigrante il quale non è in condizione di poter partire, indipendentemente dalle disposizioni dei precedenti articoli, sarà ritenuto colpevole di contravvenzione ed incorrerà nell'ammenda comminata dall'art. 31 (settimo alinea) della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, quando la condizione che impedisce la partenza dell'emigrante è manifesta ovvero quando essa poteva presumibilmente esser nota al vettore o al suo rappresentante all'atto della consegna del biglietto d'imbarco.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — A. DI SAN GIULIANO — FINOCCHIARO-APRILE — FACTA  
— TEDESCO — MILLO — NITTI — COLOSIMO.

Visto, Il Guardasigilli: *Finocchiaro-Aprile.*

**Norme per la concessione del passaporto  
a giovani che chiedono di emigrare prima di concorrere alla leva.**

Il Ministero della Guerra ha diretto in data 21 marzo u. s. ai signori Prefetti e Sottoprefetti del Regno la seguente circolare n. 15017:

« Questo Ministero ha avuto modo di rilevare che molti giovani si premuniscono di passaporto, non perchè abbiano necessità di recarsi all'estero all'atto in cui chiedono tale documento, ma al solo scopo di valersene dopo l'anno in cui compiono il 18° di loro età; quando cioè non sarebbe loro più agevole di conseguirlo per effetto delle norme restrittive esistenti circa la concessione del passaporto ad iscritti che chiedono di espatriare in prossimità della leva.

Ciò ha dato luogo all'inconveniente gravissimo che molti iscritti, esibendo ad un'autorità diplomatica o consolare, all'atto in cui si presentano a questa per regolare la propria posizione di leva, un passaporto rilasciato in epoca di gran lunga anteriore alla data del loro effettivo espatrio, hanno indebitamente conseguito l'ammissione alla dispensa provvisoria del servizio, o altri non trascurabili benefici, quali la concessione di una dilazione alla presentazione alle armi, o dei mezzi di viaggio per il rimpatrio gratuito.

Si è inoltre accertato che molti iscritti di leva chiedono il passaporto per l'estero senza mai espatriare, al solo fine di profittare delle benefiche disposizioni concernenti gli iscritti e le reclute residenti all'estero.

Allo scopo di eliminare tali inconvenienti, che, ove si generalizzassero, renderebbero del tutto frustranee le disposizioni contenute nei §§ 222 e seguenti della nuova *Istruzione per il servizio della leva all'estero* — edizione 1913 — questo Ministero determina quanto segue:

1° I passaporti da rilasciarsi a giovani che dovranno poi concorrere alla leva, e che dichiarino di recarsi all'estero, sia individualmente, sia insieme a persone di loro famiglia, debbono essere fatti recapitare agli interessati per mezzo dell'arma dei Reali carabinieri, la quale consegnerà il passaporto soltanto dopo essersi accertata che effettivamente i titolari espatriano nel termine *di due mesi* dalla data del rilascio di tale documento.

Nel caso che l'espatrio non abbia luogo entro tale termine, l'arma predetta restituirà all'autorità prefettizia il passaporto, che deve perciò intendersi annullato; e qualora si tratti d'iscritti soggetti alle norme dei succitati §§ 222 e seguenti, se ne dovrà fare menzione sulle relative schede personali, annullando anche gli atti di sottomissione eventualmente rilasciati per ottenere il detto passaporto.

2° Le autorità prefettizie cureranno di fare accertare per mezzo dell'arma dei Reali carabinieri se iscritti di leva o giovani che do-

vranno concorrere alla leva siano muniti di passaporto rilasciato da oltre due mesi prima della data della presente circolare; nel qual caso provvederanno per mezzo dell'arma medesima perchè tali passaporti siano senz'altro ritirati, e siano quindi annullati gli atti di sottomissione eventualmente rilasciati dai giovani stessi.

3° In particolar modo poi questo Ministero raccomanda la stretta osservanza del disposto del § 230 della nuova *Istruzione*, per quel che concerne cioè il ritiro del passaporto agli iscritti, che, avendolo precedentemente ottenuto, si presentino ai Consigli di leva per regolare la propria posizione.

Si è poi rilevato che riguardo agli iscritti sottoposti a visita anticipata per conseguire il passaporto per l'estero giusta il § 224 della *Istruzione* succitata, qualche Consiglio di leva pronuncia all'atto della visita stessa la decisione di riforma o di rivedibilità o di arruolamento. Si avverte che le dette visite debbono aver luogo all'unico scopo di esaminare se sia il caso o non di concedere l'invocato passaporto.

Quindi la decisione di riforma dei giovani giudicati permanentemente inabili al servizio per essere affetti da infermità od imperfezioni non suscettibili di miglioramento, deve essere pronunziata soltanto nel giorno in cui essi dovrebbero presentarsi all'esame personale con gli iscritti della loro classe, in base alla dichiarazione mod. n. 18 (§ 223).

La decisione poi di arruolamento degli iscritti, che in seguito alla visita di cui sopra siano giudicati transitoriamente inabili, o che essendo abili, si trovino in possesso di un titolo per l'assegnazione alla 2<sup>a</sup> o alla 3<sup>a</sup> categoria, deve essere emessa soltanto nella seduta del 1<sup>o</sup> dicembre dell'anno in cui gli iscritti stessi concorrono alla leva, in base all'atto di sottomissione mod. n. 16 rilasciato per conseguire il passaporto, sempre quando essi non siansi valse della facoltà di sperimentare, all'epoca del loro effettivo concorso alla leva, una visita all'estero per far constare una loro eventuale inabilità al servizio.

In conseguenza, sulle schede personali dei giovani di cui sopra deve essere soltanto preso nota dell'esito della visita da essi subito agli effetti del § 224, essendo opportuno che il Consiglio di leva ne abbia notizia per gli eventuali confronti con documenti che in seguito pervenissero a loro riguardo dall'estero. Però nessuna annotazione dovrà farsi a riguardo di quegli iscritti che, essendo abili, non si trovino in una delle condizioni previste dai §§ 225 e 226, e che perciò, ai sensi del successivo § 227, non possono conseguire l'invocato passaporto.

*Pel Ministro, firmato: BOMBELLI.*

### Provvedimenti relativi al personale del Commissariato.

Con decreto Reale in data 11 agosto 1913, registrato alla Corte dei Conti il 2 dicembre detto anno, i signori Coletti ing. cav. Silvio, Tomazzoli rag. cav. Umberto, Di Palma Castiglione nob. dott. cav. Guglielmo Emanuele e Pertile dott. cav. Giacomo, già ispettori viaggianti dell'emigrazione, sono stati nominati, con riserva di graduatoria e con decorrenza dal 1° aprile 1913, ispettori dell'emigrazione per l'estero di 2ª classe con l'annuo stipendio di lire 5000.

\*  
\* \*

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1913, registrato alla Corte dei Conti il 13 detto mese, è stata confermata la nomina del signor Domenico Moggiani ad usciere di 2ª classe nel Commissariato dell'Emigrazione, con decorrenza dal 1° novembre 1912.

\*  
\* \*

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1913, registrato alla Corte dei Conti il 14 detto mese, il dott. Alfredo Benacchio, segretario nel Commissariato dell'Emigrazione, è stato destinato in temporanea missione presso l'Ispettorato dell'Emigrazione nel porto di Genova.

\*  
\* \*

Con decreto Reale in data 9 novembre 1913, registrato alla Corte dei Conti il 10 dicembre successivo, il dott. comm. Giovanni Saccone, in seguito al suo richiamo nei quadri attivi degli ufficiali medici della R. Marina, ha cessato dall'ufficio d'ispettore dell'emigrazione per l'interno a decorrere dal 1° agosto 1913.

\*  
\* \*

Con decreto Reale in data 11 novembre 1913, registrato alla Corte dei Conti il giorno 12 successivo, il comm. Tommaso Bruscelli è stato nominato, con riserva di graduatoria e con decorrenza dal 16 detto mese, ispettore dell'emigrazione per l'estero di 2ª classe con lo stipendio annuo di L. 5000.

\*  
\* \*

Con decreto Reale in data 30 novembre 1913, registrato alla Corte dei Conti il 5 gennaio 1914, il dott. Adolfo Vinci, addetto consolare dell'emigrazione, è stato nominato con decorrenza dal 1° novembre 1913 e con riserva di graduatoria, ispettore dell'emigrazione per l'estero di 2ª classe con lo stipendio annuo di L. 5000.

\*  
\* \*

Con decreto Reale in data 14 dicembre 1913, registrato alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1914, il cav. uff. Giovanni Russo, primo segretario di 2<sup>a</sup> classe nel Commissariato dell'Emigrazione, è stato nominato ispettore dell'emigrazione per l'interno di 2<sup>a</sup> classe con decorrenza dal 16 dicembre 1913 e con lo stipendio annuo di lire 5000.

\*  
\* \*

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1913, registrato alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1914, il cav. avv. Michele Ansalone, primo segretario di 1<sup>a</sup> classe nel Commissariato dell'Emigrazione, è stato confermato in servizio presso l'Ispettorato dell'emigrazione nel porto di Napoli, con funzioni d'ispettore legale, e gli è stata assegnata, con decorrenza dal 16 dicembre 1913, l'indennità mensile di lire 120.

\*  
\* \*

Con decreto ministeriale in data 1<sup>o</sup> febbraio 1914, registrato alla Corte dei Conti il 19 detto mese, il dott. Alfredo Benacchio, segretario di 3<sup>a</sup> classe nel Commissariato dell'Emigrazione, è stato promosso per anzianità e per merito segretario di 2<sup>a</sup> classe nel Commissariato stesso con lo stipendio annuo di lire 3000 e con decorrenza dal 16 novembre 1913.

\*  
\* \*

Con decreto Reale in data 1<sup>o</sup> febbraio 1914, registrato alla Corte dei Conti il 19 detto mese, il dott. Giuseppe Buonanno, addetto consolare dell'emigrazione, è stato nominato, con decorrenza dal 1<sup>o</sup> febbraio 1914 e con riserva di graduatoria, ispettore dell'emigrazione per l'estero di 2<sup>a</sup> classe in soprannumero con lo stipendio annuo di L. 5000.

\*  
\* \*

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1914, registrato alla Corte dei Conti il 25 detto mese, il cav. uff. Giovanni Russo, in seguito alla sua nomina ad ispettore dell'emigrazione per l'interno, ha cessato, con decorrenza dal 1<sup>o</sup> aprile 1914, dall'incarico delle funzioni di economo-cassiere del Commissariato dell'Emigrazione.

\*  
\* \*

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1914, registrato alla Corte dei Conti il 25 detto mese, il cav. Remigio Ciotti, primo ragioniere di 2<sup>a</sup> classe nel Commissariato dell'Emigrazione, è stato incaricato in via provvisoria delle funzioni di economo-cassiere del Commissariato anzidetto, a datare dal 1<sup>o</sup> aprile 1914.

\*  
\* \*

Con decreto Reale in data 8 marzo 1914, registrato alla Corte dei Conti il 19 detto mese, il sig. Romeo Fiori è stato nominato, con decorrenza dal 16 marzo 1914, ragioniere di 4<sup>a</sup> classe nel Commissariato dell'Emigrazione con lo stipendio annuo di lire 2000(1).

\*  
\* \*

Con decreto Reale 16 aprile 1914, registrato alla Corte dei Conti il 2 maggio 1914, il Comm. Tommaso Bruschelli, ispettore dell'emigrazione per l'estero di 2<sup>a</sup> classe, ha cessato dall'esercizio delle dette sue funzioni con decorrenza dal 1° marzo 1914, essendo stato nominato Consigliere coloniale nel ruolo del Ministero delle Colonie.

**Personale di altre amministrazioni comandato in servizio  
al Commissariato e agli Uffici di emigrazione nell'interno del Regno.**

Con decreto del Commissario generale dell'Emigrazione in data 24 novembre 1913, registrato alla Corte dei Conti il 15 dicembre detto anno, il delegato di P. S. sig. Augusto Brunelli è stato destinato in temporanea missione presso l'Ispettorato dell'Emigrazione nel porto di Genova.

---

(1) La Commissione giudicatrice del concorso era composta dei signori Mainardi Conte gr. uff. Giuseppe, consigliere della Corte dei Conti, presidente; De-Michelis Comm. Giuseppe, Commissario dell'emigrazione, capo del personale del Commissariato; Bertoncini cav. uff. Giovanni, Ispettore centrale di ragioneria nel Ministero del Tesoro; Marconi cav. uff. Alfredo, Ragioniere-capo del Commissariato; Boucherat cav. uff. Julien, Professore di lingua francese nel R. Istituto superiore di studi commerciali ed amministrativi di Roma; Ciotti cav. Remigio, primo ragioniere nel Commissariato, segretario della Commissione.

Essa ha stabilito la seguente graduatoria dei candidati che presero parte agli esami di concorso:

1° Fiori Romeo, con punti 32 1/2 negli esami scritti e 26 nella prova orale, punti che, ragguagliati a trentesimi, rappresentano 25,18 su 30;

2° Bachilli Alessandro, con punti 31 1/2 negli esami scritti e 24 nella prova orale, punti che, ragguagliati a trentesimi, rappresentano 23,81 su 30;

3° Nusiner Giorgio, con punti 27 negli esami scritti e 23 1/2 nella prova orale, punti che, ragguagliati a trentesimi, rappresentano 21,87 su 30.

Questa graduatoria fu approvata con decreto ministeriale 8 marzo 1914, registrato alla Corte dei Conti il 19 marzo 1914.

### Onorificenze.

Con decreto Reale in data 12 ottobre 1913, Sua Maestà il Re si è degnato di conferire al sig. dott. cav. Luigi Fattori, ispettore dell'emigrazione nel porto di Genova, la croce di Ufficiale della Corona d'Italia.

\*  
\* \*

Con decreto Reale in data 9 novembre 1913, Sua Maestà il Re si è degnato di nominare Cavaliere della Corona d'Italia il sig. Giuseppe De Rosa, applicato nel Commissariato dell'Emigrazione.

\*  
\* \*

Con decreto Reale in data 7 dicembre 1913, Sua Maestà il Re si è degnato di conferire al sig. cav. Umberto Tomezzoli, ispettore della emigrazione per l'estero, la croce di Ufficiale della Corona d'Italia.

\*  
\* \*

Con decreto Reale in data 28 dicembre 1913, Sua Maestà il Re si è degnato di concedere le seguenti onorificenze:

Al sig. cav. Giovanni Russo, ispettore dell'emigrazione per l'interno, la croce di Ufficiale della Corona d'Italia;

Al sig. cav. Vincenzo Damiani, ispettore dell'emigrazione nel porto di Palermo, la croce di Ufficiale della Corona d'Italia;

Al sig. dott. Gerardo Amelio, vice-ispettore dell'emigrazione nel porto di Genova, la croce di Cavaliere della Corona d'Italia.

\*  
\* \*

Con decreto Reale in data 4 gennaio 1914, Sua Maestà il Re, su proposta di S. E. il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, si è degnato di conferire al sig. prof. cav. Bernardo Attolico, ispettore dell'emigrazione per l'interno di 1<sup>a</sup> classe, la croce di Ufficiale della Corona d'Italia.

\*  
\* \*

Con atto Sovrano del 26 febbraio 1914, Sua Maestà il Re si è degnato di nominare Commendatore della Corona d'Italia il sig. dottore cav. Giovanni Saccone, maggiore medico della R. Marina, direttore della Casa degli emigranti in Napoli.

\*\*

Con decreto Reale in data 12 marzo 1914, Sua Maestà il Re si è degnato di concedere le seguenti onorificenze:

Al sig. dott. cav. Cesare Jarach, ispettore dell'emigrazione per l'interno, direttore del R. Ufficio dell'emigrazione per i confini di terra in Milano, la croce di Ufficiale della Corona d'Italia;

Al sig. dott. nob. cav. Guglielmo Emanuele Di Palma Castiglione, ispettore dell'emigrazione per l'estero, la croce di Ufficiale della Corona d'Italia.

#### Nomine di Commissioni.

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1913, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre detto anno, il sig. comm. Gabriele Faggella, Consigliere della Corte di Cassazione di Roma, è stato chiamato a far parte della Commissione incaricata di preparare il regolamento per l'esecuzione della legge 2 agosto 1913, n. 1075, sulla tutela giuridica degli emigranti.